

Prot. 344/2020

Roma, 10 aprile 2020

Alle Società Sportive  
Affiliate  
Al Consiglio Federale  
Ai Comitati Regionali FISR  
Ai Delegati Territoriali FISR  
Ai Responsabili delle  
discipline

### **Oggetto: emergenza covid19 - possibilità di finanziamenti**

Vi segnaliamo una recente misura messa in atto dal Governo per far fronte alla situazione emergenziale covid-19 che, con il Decreto Legge 8/4/2020 n. 23, nell'ambito delle "Misure urgenti in materia di accesso al credito..." ha previsto due opportunità per avere accesso a finanziamenti che riguardano espressamente il mondo sportivo e in particolare gli organismi facenti parte del Coni (FSN-DSA-EPS) e tutte le associazioni e società sportive iscritte al Registro Nazionale del Coni.

#### **1<sup>^</sup> comparto**

La prima riguarda la costituzione del "Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia presso l'Istituto per il Credito Sportivo", che di fatto amplia l'operatività del Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all'art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato dall'Istituto per il Credito Sportivo, fino al termine dell'anno in corso. La disponibilità prevista è di 30 milioni.

Ricordiamo che tale Fondo riguarda "...la garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive".

#### **2<sup>^</sup> comparto**

Inoltre, è stato costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell'Istituto medesimo. LA disponibilità è di 5 milioni.

Ricordiamo che tale Fondo riguarda: "...L'Istituto per il Credito Sportivo può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo".

Le due norme sono contenute nell'articolo 14 del Decreto Legge n.23/2020 che trovate riportato per intero in allegato a questa circolare.

Per gli step applicativi si consiglia di consultare periodicamente la pagina dell'Ufficio Sport del governo: <http://www.sport.governo.it/it/> e il sito di Sport e Salute [www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu) .

Tutte le comunicazioni FISR sull'emergenza, compreso questa, sono disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner "emergenza covid19" presente in home page:

<http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html>

Vi ricordiamo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è chiusa ma il personale federale è parzialmente impegnato in smart working e pertanto è raggiungibile telefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chiamata o, più facilmente, tramite gli indirizzi mail.

Cordiali saluti.

Angelo Iezzi



## DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

### Articolo 14.

#### **Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti**

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.